



ORDINANZA N° 16 /2021/ADSP-MTMI

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni ed integrazioni,
- VISTI** in particolare l'articolo 6, comma 4, lett. a), della predetta Legge, in base ai quali compete all'Autorità Portuale la vigilanza, il coordinamento ed il controllo delle operazioni e dei servizi portuali, di cui all'art.16 della Legge, nonché delle altre attività industriali e commerciali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18.06.2021 con il quale il Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;
- VISTO** il Decreto n. 18/20 del 18.02.2020 con il quale il contrammiraglio Pietro Preziosi ha assunto l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;
- VISTE** le Circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale Demanio Marittimo e Porti – nn. 520951 e 5201696 rispettivamente in data 24 febbraio 1995 e 14 aprile 1995, che attribuiscono all'Autorità Marittima la competenza a disciplinare la circolazione stradale nell'ambito dei porti;

- VISTA** l'Ordinanza n. 37/2008 in data 01/08/2008 del Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Vibo Valentia Marina, recante "*Regolamento del porto di Vibo Valentia Marina*", e afferente anche la circolazione lungo le aree banchinate;
- VISTA** l'Ordinanza n. 11/2011 del 30/03/2011, emanata dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, con la quale ha interdetto la zona demaniale marittima, sino al completo ripristino dell'opera, ovvero presentazione di un certificato di collaudo statico, ovvero alla sua demolizione da realizzarsi a cura degli Enti\Organi\Amministrazioni\Concessionario competenti, localizzata nella Traversa Amerigo Vespucci identificata catastalmente al foglio 1 particella 181, come da planimetria allegata alla predetta Ordinanza. 11/2011, e per una ampiezza di tre metri dal perimetro dell'edificio, sia al transito, all'accesso, alla sosta ed allo stazionamento di chiunque;
- VISTE** le note prot. n. 1499 in data 04/02/2011 dell'Agenzia del Demanio, il fax 0001357 in data 20/01/2011 del Provveditorato Interregionale per Opere Pubbliche Sicilia – Calabria Ufficio 6 Tecnico e Opere Marittime per la Regione Calabria che, nella sua veste di Organo tecnico, ha evidenziato che: "*l'accesso e la prossimità all'edificio debbono essere considerati a rischio di crollo e quindi pericolosi per la pubblica incolumità, anche in mancanza di sovraccarichi e per eventuali fenomeni sismici, la prossimità all'edificio, per almeno m. 3,00 deve essere impedita con recinzione*";
- VISTA** la Circolare n. 38 prot. n. M_TRA/PORTI/6778 in data 27 ottobre 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i porti nella quale è stata ribadita la competenza del Capo del Circondario in materia di circolazione in ambito portuale tramite ordinanza dello stesso quale autorità dello Stato, nelle cui attribuzioni esclusive rientrano la polizia dei porti e la sicurezza portuale;
- VISTA** la Circolare prot. n. 77712 del 10/06/2019 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera con cui viene ribadita la nota prot. n. 71952 del 30/05/2019 dell'Avvocatura dello Stato, recante specifiche linee di indirizzo in materia di circolazione stradale in ambito portuale, che rientra nell'alveo delle competenze dell'Autorità marittima;
- VISTA** l'Ordinanza n. 25/2019 del 05/08/2019, con la quale la Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina ha regolamentato la circolazione veicolare e pedonale nell'ambito portuale di Vibo Valentia Marina e segnatamente lungo le vie Amerigo Vespucci, Gorizia e Molo;
- VISTA** la nota/PEC prot. 0027661 pervenuta in data 06/10/2021, con la quale la Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina – Servizio Sicurezza della Navigazione e portuale – Sezione Tecnica, sicurezza e difesa portuale, ha rappresentato all'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio che:
- l'immobile demaniale marittimo identificato catastalmente al foglio di mappa n. 1 particelle n. 14 e 181 (S.I.D. OE00469 e OE00447) del comune censuario di Vibo Valentia (***ex sede della Compagnia Portuale San Giorgio***) situato in ambito portuale in adiacenza all'area

polifunzionale presso la quale sarà stabilita la sede periferica dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio Ente, è stato interessato dalla rovina di una canna fumaria in amianto, abbattutasi sulla sede stradale presumibilmente a causa delle intemperie e delle generali condizioni precarie dell'edificio;

- inoltre, una porzione della suddetta canna fumaria è tuttora sospesa sul muro perimetrale dell'edificio, con rischio di caduta derivante anche dal perdurare delle avverse condizioni meteorologiche;
- il tratto di strada interessato dal pericolo è una traversa di Via Vespucci, priva di nome, compresa tra la facciata destra dell'immobile in rovina e il cantiere navale Mar'Incontro S.r.l., come da riproduzioni fotografiche accluse al rapporto di servizio (**Rapporto di missione n. 377/2021**) e da stralcio planimetrico allegati alla nota nota/PEC prot. 0027661 in data 06/10/2021 della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina;

CONSIDERATO che la Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina ha richiesto l'intervento del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia, i quali, nell'immediatezza, hanno provveduto a collocare al margine della carreggiata i detriti in amianto e a circoscrivere l'area con nastro bicolore, oltre che ad informare la Polizia Locale, al fine di assicurare il transennamento dell'area;

VISTA la nota/PEC prot. 0028466 pervenuta in data 14/10/2021, con la quale la Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina ha trasmesso all'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, la nota prot. n. 6786 del 06/10/2021, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia, afferente l'emissione di un provvedimento contingibile e urgente ai fini della messa in sicurezza, mediante consolidamento/abbattimento del fabbricato in argomento;

CONSIDERATO inoltre, che il perdurare della situazione e la mancata effettuazione delle opere di messa in sicurezza a carico della titolarità dell'immobile, fa decadere il requisito di soccorso tecnico urgente così come previsto all'art. 24 del Dlgs 139/2006 e s.m.i., da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia;

CONSIDERATO pertanto necessario, provvedere all'adozione di ogni misura amministrativa in relazione alle aree demaniali marittime, rientranti nella circoscrizione territoriale di questa Autorità di Sistema Portuale, anche mediante apposito provvedimento ordinatorio interdittivo a tutela della pubblica e privata incolumità, per l'installazione e la messa in sicurezza di tutte le strutture e le attrezzature necessarie sul manufatto demaniale marittimo in preambolo;

VISTO il Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima, emanato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328, in particolare l'art. 59, punto 10), in combinato disposto con l'art. 6 comma 4, lett. a) della legge n. 84/94 e s.m.i., il quale afferma che *"A norma degli articoli 30, 62 e 81 del Codice, il Capo del Circondario per i porti e per le altre zone demaniali marittime e di mare territoriale della sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, regola con propria ordinanza pubblicata nell'albo dell'ufficio.....in generale, tutto quanto*

concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che si esercitano nei porti e nelle altre zone comprese nella circoscrizione”, ovvero l'Autorità competente, con propria Ordinanza pubblicata all'albo d'ufficio, regola tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che ivi si esercitano;

- VISTA** la Circolare n° M_TR/PORTI/855 prot. emerg Class. A.2.50 del 23/09/2009 emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti;
- VISTO** altresì l'art. 8, comma 3, lett. m) della L. 28/1/94, n. 84 e s.m.i.;
- VISTI** gli atti d'ufficio;
- IN VIRTU'** dei poteri conferitigli dalla legge 84/94 e s.m.i., nonché dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 257 del 18/06/2021;

RENDE NOTO

che con decorrenza immediata e sino al completo ripristino dell'opera, ovvero presentazione di un certificato di collaudo statico, ovvero alla sua demolizione da realizzarsi a cura degli Enti/Organismi/Amministrazioni competenti, l'area demaniale marittima localizzata nella Traversa Amerigo Vespucci identificata catastalmente al foglio di mappa n. 1 particelle n. 14 e 181 (S.I.D. OE00469 e OE00447) del comune censuario di Vibo Valentia (zona **ex sede della Compagnia Portuale San Giorgio**) situata in ambito portuale in adiacenza all'area polifunzionale presso la quale sarà stabilita la sede periferica dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio Ente, **è interdetta**, come da planimetria allegata alla presente ordinanza, e per un'ampiezza di tre metri dal perimetro dell'edificio, sia al transito, all'accesso, alla sosta ed allo stazionamento di chiunque;

ORDINA

ART. 1 ZONA DI INTERDIZIONE

E' vietato l'accesso, il transito e la sosta di persone e di qualsiasi tipo di veicolo e/o merci, presso l'area demaniale marittima portuale di Vibo Valentia Marina localizzata nella Traversa Amerigo Vespucci, identificata catastalmente al foglio di mappa n. 1 particelle n. 14 e 181 (S.I.D. OE00469 e OE00447) del comune censuario di Vibo Valentia (zona **ex sede della Compagnia Portuale San Giorgio**) situata in adiacenza all'area polifunzionale, come da planimetria allegata alla presente per farne parte integrante, e secondo la circolazione veicolare e pedonale regolamentata con Ordinanza n. 25/2019 del 05/08/2019 della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina.

**ART. 2
NORME FINALI**

Trovano applicazione le ordinanze richiamate in premessa, nonché eventuali altre disposizioni emanate da Autorità competenti per quanto non in contrasto con le norme contenute nella presente Ordinanza.

**ART. 3
SANZIONI**

I contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in conseguenza dell'illecito comportamento, e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99.

**ART. 4
PUBBLICAZIONE ED ESECUZIONE**

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sarà pubblicata sul sito *internet* istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, sarà affissa all'albo d'ufficio della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina e all'Albo Pretorio del Comune di Vibo Valentia.

**ART. 5
ENTRATA IN VIGORE**

La presente Ordinanza entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.

Gioia Tauro, 15/10/2021

**IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Pasquale FARAONE**

**IL SEGRETARIO GENERALE
CA. (CP) Pietro PREZIOSI**

**IL PRESIDENTE
CA. (CP) Andrea GOSTINELLI**



Porto di Santa

